

STATUTO DEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER LA EX-IUGOSLAVIA

(istituito con ris. 808 (1993) e 827 (1993) del Consiglio di sicurezza)

Istituito dal Consiglio di Sicurezza operante in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, il Tribunale Internazionale per perseguire le persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio della ex-Iugoslavia dal 1991 (di seguito denominato "il Tribunale Internazionale") funziona in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 1

Competenza del Tribunale Internazionale

Il Tribunale Internazionale ha competenza a perseguire le persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario **commesse nel territorio della ex-Iugoslavia dal 1991**, in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 2

Infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 1949

Il Tribunale Internazionale ha competenza a perseguire le persone che abbiano commesso o ordinato di commettere infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, ossia i seguenti atti diretti contro le persone o i beni protetti in base alle disposizioni della Convenzione di Ginevra pertinente:

- a) omicidio volontario;
- b) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
- c) inflizione intenzionale di grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute;
- d) distruzione e appropriazione di beni su larga scala, non giustificate da necessità militare ed eseguite in maniera illecita ed arbitraria;
- e) costrizione di un prigioniero di guerra o di un civile a servire nelle forze armate di una potenza nemica;
- f) privazione intenzionale di un prigioniero di guerra o di un civile del diritto di essere giudicato in un processo equo e regolare;
- g) illegale deportazione o trasferimento o illegale detenzione di un civile;
- h) presa in ostaggio di civili.

Articolo 3

Violazioni delle leggi o delle consuetudini di guerra

Il Tribunale Internazionale ha competenza a perseguire le persone che abbiano violato le leggi o consuetudini di guerra. Queste violazioni comprendono, senza essere limitate a:

- a) impiego di armi tossiche o di altre armi intese ad arrecare sofferenze non necessarie;
- b) distruzione arbitraria di città o villaggi o devastazione non giustificata da necessità militare;
- c) attacco o bombardamento, con qualunque modalità, di città, villaggi, abitazioni o edifici indifesi;
- d) sequestro, distruzione o danneggiamento deliberato di edifici consacrati al culto, alla carità e all'istruzione, alle arti e alle scienze, di monumenti storici, opere d'arte e opere di carattere scientifico;
- e) saccheggio di beni pubblici o privati.

Articolo 4

Genocidio

1. Il Tribunale Internazionale ha competenza a perseguire persone che abbiano commesso genocidio come definito nel paragrafo 2 di questo articolo, o che abbiano commesso uno qualsiasi degli atti elencati nel paragrafo 3 di questo articolo.
2. Per genocidio s'intende uno qualsiasi dei seguenti atti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:
 - a) uccisione di membri del gruppo;
 - b) inflizione di gravi danni fisici o mentali a membri del gruppo;
 - c) sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica in tutto o in parte;
 - d) imposizione di misure dirette ad impedire nascite all'interno del gruppo;
 - e) trasferimento forzato di bambini del gruppo in un altro gruppo.
3. Sono punibili gli atti seguenti:
 - a) genocidio;
 - b) associazione al fine di commettere genocidio;
 - c) istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio;
 - d) tentativo di commettere genocidio;
 - e) complicità in genocidio.

Articolo 5

Crimini contro l'umanità

Il Tribunale Internazionale ha competenza a perseguire le persone responsabili dei crimini seguenti se commessi nel corso di un conflitto armato, di carattere internazionale o interno, e diretti contro una qualsiasi popolazione civile:

- a) assassinio;
- b) sterminio;
- c) riduzione in schiavitù;
- d) espulsione;
- e) incarcerazione;
- f) tortura;
- g) stupro;
- h) persecuzioni per motivi politici, razziali e religiosi;
- i) altri atti disumani.

Articolo 6

Giurisdizione personale

Il Tribunale Internazionale ha giurisdizione sulle persone fisiche in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 7

Responsabilità penale individuale

1. Una persona che ha pianificato, incitato, ordinato, commesso o in altra maniera facilitato e incoraggiato la pianificazione, preparazione o esecuzione di uno dei crimini elencati negli articoli da 2 a 5 del presente Statuto è individualmente responsabile del crimine.
2. La posizione ufficiale di qualsiasi persona imputata, sia come capo di Stato o di governo, sia come alto funzionario di governo, non la esonera dalla responsabilità penale, né attenua la pena.
3. Il fatto che uno qualunque degli atti elencati negli articoli da 2 a 5 del presente Statuto sia stato commesso da un subordinato non esonera il suo superiore dalla responsabilità penale se questi sapeva o aveva ragioni per sapere che il subordinato si apprestava a commettere questi atti o li aveva commessi e se il superiore non ha preso le misure necessarie e ragionevoli per prevenire questi atti o punire i loro autori.

4. Il fatto che una persona imputata abbia agito seguendo l'ordine di un governo o di un superiore non la esonera dalla responsabilità penale, ma può essere considerato come un'attenuante della pena se il Tribunale Internazionale considera che la giustizia lo richieda.

Articolo 8

Giurisdizione territoriale e giurisdizione temporale

La giurisdizione territoriale del Tribunale Internazionale si estende al territorio della ex Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, compresi la sua superficie terrestre, il suo spazio aereo e le sue acque territoriali. La giurisdizione temporale del Tribunale Internazionale si estende al periodo decorrente dal 1° gennaio 1991.

Articolo 9

Giurisdizione concorrente

1. Il Tribunale Internazionale e i tribunali nazionali hanno giurisdizione concorrente per perseguire le persone per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio della ex-Jugoslavia dal 1° gennaio 1991.
2. Il Tribunale Internazionale ha priorità sui tribunali nazionali. Ad ogni stadio del procedimento, il Tribunale Internazionale può chiedere formalmente ai tribunali nazionali di rimettersi alla competenza del Tribunale Internazionale in conformità al presente Statuto e al Regolamento di procedura e di prova del Tribunale Internazionale.

Articolo 10

Non bis in idem

1. Nessuno può essere giudicato da un tribunale nazionale per atti che costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale umanitario in base al presente Statuto, per i quali sia stato già giudicato dal Tribunale Internazionale.
2. Una persona che è stata giudicata da un tribunale nazionale per atti che costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale umanitario può essere successivamente giudicata dal Tribunale Internazionale solo se:
 - a) l'atto per il quale è stata giudicata era qualificato come un crimine comune; o
 - b) il procedimento di fronte al tribunale nazionale non è stato imparziale o indipendente, era diretto a proteggere l'accusato dalla

responsabilità penale internazionale o l'azione penale non è stata esercitata diligentemente.

3. Nel decidere la pena da infliggere a una persona condannata per un crimine sulla base del presente Statuto, il Tribunale Internazionale tiene in considerazione la misura in cui una pena inflitta da un tribunale nazionale alla stessa persona per lo stesso atto sia stata già scontata.

Articolo 11

Organizzazione del Tribunale Internazionale

Il Tribunale Internazionale è composto dagli organi seguenti:

- a) le Camere, che comprendono tre Camere di primo grado e una Camera d'appello;
- b) il Procuratore; e
- c) una Cancelleria, comune alle Camere e al Procuratore.

Articolo 12

Composizione delle Camere

1. Le Camere sono composte da sedici giudici indipendenti permanenti, nessuno dei quali può essere cittadino dello stesso Stato di un altro, e da un massimo di nove giudici indipendenti *ad litem* nello stesso momento, nominati in conformità all'articolo 13 *ter*, paragrafo 2, dello Statuto, nessuno dei quali può essere cittadino dello stesso Stato di un altro.
2. Tre giudici permanenti e un massimo nello stesso momento di 6 giudici *ad litem* sono membri di ogni Camera di primo grado. Ogni Camera di primo grado alla quale dei giudici *ad litem* sono stati assegnati può dividersi in sezioni di tre giudici ciascuna, composte sia da giudici permanenti sia da giudici *ad litem*. Una sezione di una Camera di primo grado ha gli stessi poteri e responsabilità di una Camera di primo grado sulla base dello Statuto, e emette sentenze in conformità alle stesse regole.
3. Sette dei giudici permanenti sono membri della Camera d'appello. La Camera d'appello è, per ogni appello, composta da cinque dei suoi membri.
4. Una persona che, ai fini della partecipazione alle Camere del Tribunale Internazionale, può essere considerata come cittadino di

più di uno Stato, è ritenuta essere cittadino di quello Stato in cui esercita abitualmente i suoi diritti civili e politici.

Articolo 13

Requisiti dei giudici

I giudici permanenti e quelli *ad litem* sono persone di alta levatura morale, imparzialità e integrità, che possiedano i requisiti richiesti nei loro rispettivi paesi per la nomina alle più alte funzioni giudiziarie. Nella composizione complessiva delle Camere e delle sezioni delle Camere di primo grado è tenuto debito conto dell'esperienza dei giudici nel diritto penale e nel diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e i diritti dell'uomo.

Articolo 13 - bis

Elezione dei giudici permanenti

1. Quattordici tra i giudici permanenti del Tribunale Internazionale sono eletti dall'Assemblea Generale da una lista presentata dal Consiglio di Sicurezza, nella maniera seguente:
 - a) il Segretario Generale invita gli Stati membri delle Nazioni Unite e gli Stati non membri che hanno missioni di osservatori permanenti presso la sede delle Nazioni Unite a presentare candidature per giudici del Tribunale Internazionale;
 - b) entro sessanta giorni dalla data dell'invito del Segretario Generale ogni Stato può nominare fino a due candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13 dello Statuto, di cittadinanza diversa tra loro e nessuno dei quali abbia la stessa cittadinanza di un giudice che sia un membro della Camera d'appello e che sia stato eletto o nominato giudice permanente del Tribunale Penale Internazionale per il perseguimento di persone responsabili di genocidio e di altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commessi nel territorio del Ruanda e dei cittadini ruandesi responsabili di genocidio e di altre gravi violazioni commessi nel territorio degli stati confinanti, tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1994 (di seguito denominato "il Tribunale Internazionale per il Ruanda") in conformità all'articolo 12 *bis* dello Statuto di detto Tribunale;
 - c) il Segretario Generale trasmette le candidature ricevute al Consiglio di Sicurezza. Sulla base delle candidature ricevute, il Consiglio di Sicurezza redige una lista di non meno di ventotto e non più di quarantadue candidati, tenendo debito conto della adeguata rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo;
 - d) il Presidente del Consiglio di Sicurezza trasmette la lista dei candidati al Presidente dell'Assemblea Generale. Da quella lista l'Assemblea Generale elegge quattordici giudici permanenti del Tribunale Internazionale. Sono dichiarati eletti i candidati che

ottengono la maggioranza assoluta dei voti degli Stati membri delle Nazioni Unite e degli Stati non membri che hanno missioni di osservatori permanenti presso la sede delle Nazioni Unite. Se due candidati della stessa nazionalità ottengono la maggioranza richiesta, è eletto quello che ha ricevuto il più alto numero di voti.

2. Nel caso di vacanza nelle Camere di uno dei giudici permanenti eletti o nominati in conformità al presente articolo, previa consultazione con i Presidenti del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale, il Segretario Generale nomina una persona che presenti i requisiti di cui all'articolo 13 dello Statuto, per il resto della durata della carica in questione.
3. I giudici permanenti eletti in conformità al presente articolo sono eletti per una durata di quattro anni. I termini e le condizioni di servizio sono quelle dei giudici della Corte Internazionale di Giustizia. Essi sono rieleggibili.

Articolo 13 - *ter*

Elezioni e nomina dei giudici ad litem

1. I giudici *ad litem* del Tribunale Internazionale sono eletti dall'Assemblea Generale da una lista presentata dal Consiglio di Sicurezza, nella maniera seguente:
 - a) il Segretario Generale invita gli Stati membri delle Nazioni Unite e gli Stati non membri che hanno missioni di osservatori permanenti presso la sede delle Nazioni Unite a presentare candidature a giudici *ad litem* del Tribunale Internazionale;
 - b) entro sessanta giorni dalla data dell'invito del Segretario Generale, ogni Stato può nominare fino a un massimo di quattro candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13 dello Statuto, tenendo conto dell'importanza di un'equa rappresentanza di candidati maschi e femmine;
 - c) il Segretario Generale trasmette le candidature ricevute al Consiglio di Sicurezza. Sulla base delle candidature ricevute, il Consiglio di Sicurezza redige una lista di non meno di cinquantaquattro candidati, tenendo debito conto di un'adeguata rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo e tenendo presente l'importanza di un'equa distribuzione geografica;
 - d) il Presidente del Consiglio di Sicurezza trasmette la lista dei candidati al Presidente dell'Assemblea Generale. Da tale lista l'Assemblea Generale elegge i ventisette giudici *ad litem* del Tribunale Internazionale. Sono dichiarati eletti i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti degli Stati membri delle Nazioni Unite e degli Stati non membri che hanno missioni di osservatori permanenti presso la sede delle Nazioni Unite;

- e) i giudici *ad litem* sono eletti per una durata di quattro anni. Essi non sono rieleggibili.
2. Per la durata del loro mandato, i giudici *ad litem* sono nominati dal Segretario Generale, su richiesta del Presidente del Tribunale Internazionale, a prestare servizio nelle Camere di primo grado per uno o più processi, per una durata complessiva non superiore a tre anni. Nel richiedere la nomina di un particolare giudice *ad litem*, il Presidente del Tribunale Internazionale tiene conto dei criteri previsti dall'articolo 13 dello Statuto in materia di composizione delle Camere e delle Sezioni delle Camere di primo grado, delle considerazioni formulate nei precedenti paragrafi 1(b) e (c) e del numero di voti ricevuti dal giudice *ad litem* nell'Assemblea Generale.

Articolo 13 - *quater*
Statuto dei giudici ad litem

1. Per tutta la durata del loro incarico presso il Tribunale Internazionale, i giudici *ad litem*:
- a) beneficiano, *mutatis mutandis*, delle stesse condizioni di servizio di cui godono i giudici permanenti del Tribunale Internazionale;
 - b) godono, alle condizioni di cui al seguente paragrafo 2, degli stessi poteri dei giudici permanenti del Tribunale Internazionale;
 - c) godono dei privilegi e delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni dei giudici del Tribunale Internazionale;
 - d) godono del potere di pronunciarsi nelle fasi preliminari in casi diversi da quelli per i quali essi sono stati nominati a giudicare.
2. Per tutta la durata del loro incarico presso il Tribunale Internazionale, i giudici *ad litem*:
- a) non sono eleggibili come, e non possono votare nell'elezione per, Presidente del Tribunale o Presidente di una Camera di primo grado, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto;
 - b) non hanno il potere di:
 - i) adottare regole di procedura e di prova ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto. Essi sono tuttavia consultati prima dell'adozione di tali regole;
 - ii) esaminare un atto d'accusa ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto;
 - iii) consultarsi con il Presidente in relazione alla assegnazione dei giudici ai sensi dell' articolo 14 dello Statuto o in relazione alla concessione della grazia o alla commutazione della pena ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.

Articolo 14
Composizione dell'Ufficio e delle Camere

1. I giudici permanenti del Tribunale Internazionale eleggono tra di loro un Presidente.

2. Il Presidente del Tribunale Internazionale deve essere membro della Camera d'appello e presiede i suoi procedimenti.
3. Dopo consultazione con i giudici permanenti del Tribunale Internazionale, il Presidente assegna quattro dei giudici permanenti eletti o nominati in conformità all'articolo 13 *bis* dello Statuto alla Camera d'appello, e nove alle Camere di primo grado.
4. Due dei giudici eletti o nominati in conformità all'articolo 12 dello Statuto del Tribunale Internazionale per il Ruanda sono designati dal Presidente di tale Tribunale, in consultazione con il Presidente del Tribunale Internazionale, quali membri della Camera d'appello e quali giudici permanenti del Tribunale Internazionale.
5. Previa consultazione con i giudici permanenti del Tribunale Internazionale, il Presidente assegna alle Camere di primo grado quei giudici *ad litem* che possono di volta in volta essere nominati a sedere presso il Tribunale Internazionale.
6. Un giudice siede soltanto nella Camera in cui è stato assegnato.
7. I giudici permanenti di ciascuna Camera di primo grado eleggono tra loro un Giudice Presidente, che coordina il lavoro della Camera nel suo complesso.

Articolo 15

Regolamento di procedura e di prova

I giudici del Tribunale Internazionale adottano un regolamento di procedura e di prova per lo svolgimento della fase preliminare dei procedimenti, dei giudizi di primo grado e degli appelli, l'ammissione delle prove, la protezione delle vittime e dei testimoni e altre questioni appropriate.

Articolo 16

Il Procuratore

1. Il Procuratore è responsabile delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio della ex-Iugoslavia dal 1° gennaio 1991.
2. Il Procuratore agisce in piena indipendenza come organo separato del Tribunale Internazionale. Esso non sollecita né riceve istruzioni da alcun governo, né da alcuna altra fonte.
3. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore e di altro personale qualificato che possa essere necessario.
4. Il Procuratore è nominato dal Consiglio di Sicurezza su proposta del Segretario Generale. Esso deve essere di alta levatura morale e possedere il più alto livello di competenza ed esperienza nello svolgimento delle indagini e nell'esercizio di azioni penali. Il Procuratore rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. I termini e

le condizioni di servizio del Procuratore sono quelli di un Sotto-Segretario Generale delle Nazioni Unite.

5. Il personale dell'Ufficio del Procuratore è nominato dal Segretario Generale su raccomandazione del Procuratore.

Articolo 17

La Cancelleria

1. La Cancelleria ha il compito di assicurare l'amministrazione e i servizi del Tribunale Internazionale.
2. La Cancelleria è composta di un Cancelliere e da altro personale che possa essere necessario.
3. Il Cancelliere è nominato dal Segretario Generale previa consultazione con il Presidente del Tribunale Internazionale. Esso esercita un mandato di quattro anni ed è rieleggibile. I termini e le condizioni di servizio del Cancelliere sono quelli di un Assistente-Segretario Generale delle Nazioni Unite.
4. Il personale della Cancelleria è nominato dal Segretario Generale su raccomandazione del Cancelliere.

Articolo 18

Indagini e preparazione dell'accusa

1. Il Procuratore apre un'indagine d'ufficio o sulla base delle informazioni ottenute da qualsiasi fonte, in particolare dai governi, dagli organi delle Nazioni Unite, dalle organizzazioni intergovernative e non governative. Il Procuratore valuta le informazioni ricevute od ottenute e decide se vi sono elementi sufficienti per procedere.
2. Il Procuratore ha il potere di interrogare i sospetti, le vittime e i testimoni, di raccogliere prove e di procedere a indagini sul posto. Nello svolgimento di questi compiti il Procuratore può, se necessario, chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato coinvolto.
3. Ogni sospetto che viene interrogato ha il diritto di essere assistito da un difensore di sua scelta, compreso il diritto ad avere assegnata un'assistenza legale senza pagamento in tutti i casi in cui non abbia i mezzi sufficienti per pagarla, e di ricevere la necessaria traduzione in e da una lingua che egli parli e comprenda.
4. Se ritiene che l'accusa possa avere fondamento *prima facie*, il Procuratore prepara un atto d'accusa contenente una succinta esposizione dei fatti e del crimine o dei crimini che sono attribuiti all'accusato in base allo Statuto. L'atto d'accusa è trasmesso ad un giudice della Camera di primo grado.

Articolo 19

Esame dell'accusa

1. Il giudice della Camera di primo grado al quale l'atto d'accusa è stato trasmesso lo esamina. Se ritiene che il Procuratore abbia formulato *prima facie* elementi sufficienti, conferma l'atto d'accusa. Se non lo ritiene, rigetta l'atto d'accusa.
2. Al momento della conferma dell'atto d'accusa, il giudice può, su richiesta del Procuratore, emanare i provvedimenti o i mandati di arresto, cattura, traduzione o trasferimento di persone e ogni altro provvedimento necessario per lo svolgimento del processo.

Articolo 20

Apertura e svolgimento del processo

1. La Camera di primo grado assicura che il processo sia equo e rapido e che il procedimento sia condotto in conformità al Regolamento di procedura e di prova, nel pieno rispetto dei diritti dell'imputato e con il debito riguardo alla protezione delle vittime e dei testimoni.
2. Ogni persona nei cui confronti sia stato confermato un atto d'accusa, in base a un ordine o a un mandato d'arresto del Tribunale Internazionale, è messa in stato d'arresto, immediatamente informata dei capi di accusa contro di lei e condotta dinanzi al Tribunale Internazionale.
3. La Camera di primo grado dà lettura dell'atto d'accusa, si assicura che i diritti dell'imputato siano rispettati, conferma che l'imputato comprenda l'atto d'accusa e lo invita a dichiararsi colpevole o non colpevole. La Camera di primo grado fissa poi la data per il processo.
4. Le udienze sono pubbliche, salvo che la Camera di primo grado decida di tenerle a porte chiuse in conformità al proprio Regolamento di procedura e di prova.

Articolo 21

I diritti dell'accusato

1. Tutti sono uguali davanti al Tribunale Internazionale.
2. L'imputato ha diritto a un processo equo e pubblico per la decisione sulle accuse mossegli, salva l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 22 dello Statuto.
3. L'imputato è presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza è stata stabilita in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
4. L'imputato ha diritto, per la decisione su ogni accusa mossagli in base al presente Statuto, alle seguenti garanzie minime, in condizioni di piena eguaglianza:

- a) a essere informato immediatamente, in maniera dettagliata e in una lingua che comprende, della natura e dei motivi dell'accusa contro di lui;
- b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della propria difesa e a comunicare con il difensore di sua scelta;
- c) a essere giudicato senza indebito ritardo;
- d) a essere giudicato in sua presenza e a difendersi di persona o attraverso l'assistenza di un difensore di sua scelta; a essere informato, se non ha assistenza legale, di questo diritto; e ad avere un'assistenza legale a lui assegnata, in ogni caso in cui gli interessi della giustizia lo richiedano, e senza pagamento da parte sua in tutti i casi in cui non abbia sufficienti mezzi per pagarla;
- e) a interrogare o a far interrogare i testimoni a carico e a ottenere la comparizione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico alle medesime condizioni dei testimoni a carico;
- f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata nel Tribunale Internazionale;
- g) a non essere costretto a testimoniare contro se stesso o a confessarsi colpevole.

Articolo 22

Protezione delle vittime e dei testimoni

Il Tribunale Internazionale provvede nel proprio Regolamento di procedura e di prova alla protezione delle vittime e dei testimoni. Le misure di protezione comprendono, ma non sono limitate a, lo svolgimento di udienze a porte chiuse e la protezione dell'identità delle vittime.

Articolo 23

Sentenza

1. La Camera di primo grado pronuncia sentenze e impone pene e sanzioni alle persone colpevoli di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.
2. La sentenza è resa dalla maggioranza dei giudici della Camera di primo grado ed è emessa in pubblico dalla Camera di primo grado. Essa è accompagnata da una motivazione per iscritto, alla quale possono essere aggiunte opinioni separate o dissenzienti.

Articolo 24

Pene

1. Le pene inflitte dalla Camera di primo grado sono limitate alla reclusione. Per stabilire la durata della reclusione, la Camera di primo grado ricorre alla prassi generale in tema di condanne alla reclusione emesse dalle corti della ex-Iugoslavia.

2. Nell'infliggere le pene, la Camera di primo grado tiene conto di fattori quali la gravità della violazione e la situazione personale del condannato.
3. In aggiunta alla reclusione, la Camera di primo grado può ordinare la restituzione ai legittimi proprietari di tutti i beni e proventi acquisiti tramite la condotta criminale, compresi quelli acquisiti per mezzo di violenza.

Articolo 25

Procedimento d'appello

1. La Camera d'appello conosce degli appelli introdotti dalle persone condannate dalle Camere di primo grado o dal Procuratore per i seguenti motivi:
 - a) errore su un punto di diritto che invalida la decisione; o
 - b) errore di fatto che ha determinato un diniego di giustizia.
2. La Camera d'appello può confermare, annullare o rivedere le decisioni della Camera di primo grado.

Articolo 26

Procedimento di revisione

Se si scopre un fatto nuovo sconosciuto al momento del processo davanti alla Camera di primo grado o alla Camera d'appello e che avrebbe potuto essere un elemento decisivo per la decisione, il condannato o il Procuratore possono investire il Tribunale Internazionale di un'istanza di revisione della sentenza.

Articolo 27

Esecuzione delle pene

La reclusione è scontata in uno Stato designato dal Tribunale Internazionale sulla base dell'elenco degli Stati che hanno comunicato al Consiglio di Sicurezza di essere disponibili ad accogliere le persone condannate. La reclusione è soggetta alle norme nazionali dello Stato in questione, sotto il controllo del Tribunale Internazionale.

Articolo 28

Grazia o commutazione delle pene

Se il condannato può beneficiare di una grazia o di una commutazione di pena in virtù delle leggi dello Stato nel quale è recluso, questo Stato ne informa il Tribunale Internazionale. Il Presidente del Tribunale Internazionale, in consultazione con i giudici, decide la questione sulla base dell'interesse della giustizia e dei principi generali di diritto.

Articolo 29

Cooperazione e assistenza giudiziaria

1. Gli Stati cooperano con il Tribunale Internazionale nella ricerca e nel perseguimento delle persone accusate di aver commesso delle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.
2. Gli Stati adempiono senza ritardo ad ogni richiesta di assistenza o ad ogni ordine proveniente da una Camera di primo grado e concernente, ma non limitato a:
 - a) l'identificazione e la ricerca delle persone;
 - b) l'assunzione di testimonianze e la produzione di prove;
 - c) la trasmissione di documenti;
 - d) l'arresto o la detenzione di persone;
 - e) la consegna o la traduzione dell'accusato al Tribunale Internazionale.

Articolo 30

Statuto, privilegi e immunità del Tribunale Internazionale

1. La Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946 si applica al Tribunale Internazionale, ai giudici, al Procuratore e al suo personale, al Cancelliere e al suo personale.
2. I giudici, il Procuratore e il Cancelliere godono dei privilegi e delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni accordati agli agenti diplomatici, in conformità al diritto internazionale.
3. Il personale del Procuratore e del Cancelliere gode dei privilegi e delle immunità accordati ai funzionari delle Nazioni Unite in virtù degli articoli V e VII della Convenzione indicata al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le altre persone, compresi gli imputati, la presenza delle quali è richiesta alla sede del Tribunale Internazionale, beneficiano del trattamento necessario ad assicurare il buon funzionamento del Tribunale Internazionale.

Articolo 31

Sede del Tribunale Internazionale

Il Tribunale Internazionale ha sede all'Aia.

Articolo 32

Spese del Tribunale Internazionale

Le spese del Tribunale Internazionale sono imputate al bilancio ordinario delle Nazioni Unite in conformità all'articolo 17 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 33

Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro del Tribunale Internazionale sono l'inglese e il francese.

Articolo 34

Relazione annuale

Il Presidente del Tribunale Internazionale presenta ogni anno una relazione del Tribunale Internazionale al Consiglio di Sicurezza e all'Assemblea Generale.